

27/01/2023 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERR.NE RICHIESTA DI REGISTR.NE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1709 SERIE 3T

CONTRATTO RLI TELEMATICO ID. TELEM: TGL15T001709000ZH

STIPULATO IL 01/07/2015 E REGISTRATO IL 30/07/2015

PRESSO L'UFFICIO DI DPRA UT FAENZA

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 02868730793

RELATIVO A: L3-LOCAZIONE IMMOBILE AD USO ABITATIVO (CONTRATTO SOGGETTO AD IVA)

DATI DEL CONTRATTO: SOGGETTO AD I.V.A.,

DURATA DAL 01/07/2015 AL 30/06/2018

(N.PAG. 6 N.COPIE 2)

CORRISPETTIVO ANNUO

EURO

95.823,24

CONTRATTO OGGETTO DI PROROGA FINO AL 30/06/2024 PAGAMENTO PER INTERO PERIODO

SCADENZE

01/07/2016	95.823,24	CHIUSURA PER OPZIONE IVA	30/07/2015
01/07/2017	95.823,24	CHIUSURA PER OPZIONE IVA	30/07/2015
01/07/2018	95.823,24	ID.ADDEB. 01108275262	67,00 DEL 09/07/2018 ESEG
01/07/2020	95.823,24	ID.ADDEB. 01554661460	67,00 DEL 27/07/2020 ESEG
01/07/2022	95.823,24	ID.ADDEB. 02086309560	67,00 DEL 07/07/2022 ESEG

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO:

001	02868730793	A
002	00212230395	B

(A) LOCATORE (B) CONDUTTORE (*) CODICE FISCALE ERRATO OD OMESSO

DATI CATASTALI:

001	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 45
	T/U: U	I/P: I			
002	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 44
	T/U: U	I/P: I			
003	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 43
	T/U: U	I/P: I			
004	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 42
	T/U: U	I/P: I			
005	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 41
	T/U: U	I/P: I			
006	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 46
	T/U: U	I/P: I			

- SEGUE -

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

DATI CATASTALI:

007	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 47
	T/U: U	I/P: I			
008	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 48
	T/U: U	I/P: I			
009	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 49
	T/U: U	I/P: I			
010	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 50
	T/U: U	I/P: I			
011	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 51
	T/U: U	I/P: I			
012	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 52
	T/U: U	I/P: I			
013	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 53
	T/U: U	I/P: I			
014	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 54
	T/U: U	I/P: I			
015	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 55
	T/U: U	I/P: I			
016	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 56
	T/U: U	I/P: I			
017	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 57
	T/U: U	I/P: I			
018	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 58
	T/U: U	I/P: I			
019	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 59
	T/U: U	I/P: I			
020	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 60
	T/U: U	I/P: I			
021	COD.CAT: D458	SEZ.URB:	FOGLIO: 117	PARTIC: 616	SUB: 75
	T/U: U	I/P: I			

- SEGUE -

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

DATI CATASTALI:

022 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 76
T/U: U I/P: I		
023 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 77
T/U: U I/P: I		
024 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 79
T/U: U I/P: I		
025 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 65
T/U: U I/P: I		
026 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 80
T/U: U I/P: I		
027 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 61
T/U: U I/P: I		
028 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 62
T/U: U I/P: I		
029 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 73
T/U: U I/P: I		
030 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 74
T/U: U I/P: I		
031 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 70
T/U: U I/P: I		
032 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 69
T/U: U I/P: I		
033 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 64
T/U: U I/P: I		
034 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 68
T/U: U I/P: I		
035 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 71
T/U: U I/P: I		
036 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 78
T/U: U I/P: I		

- SEGUE -

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

DATI CATASTALI:

037 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 72
T/U: U I/P: I		
038 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 63
T/U: U I/P: I		
039 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 67
T/U: U I/P: I		
040 COD.CAT: D458 SEZ.URB:	FOGLIO: 117 PARTIC: 616	SUB: 66
T/U: U I/P: I		

- SEGUE -

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

DATI DEL PAGAMENTO:

PER IL PRESENTE CONTRATTO, L'ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO
RISULTA: NON PRESENTE



**LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
TIPO DI CONTRATTO**

(Legge 9 dicembre 1998, n 431, articolo 2, comma 3)

Il Consorzio San Rocco Faenza Case s.c.a.r.l. con sede in Vibo Valentia, Via Bitonto n. 13, codice fiscale e P.Iva 02868730793 qui rappresentata dal legale rappresentante Chiaramonte Antonino C.F. CHRNNN63M25F537Z nato a Vibo Valentia (VV) il 25/08/1963 e residente a Tripatni in Via Roma denominato nel presente contratto "Locatore"

concede in locazione a

Scuderia Toro Rosso s.p.a. con sede in Faenza (RA), Via Spallanzani n. 21, codice fiscale e P.Iva 00212230395 qui rappresentata quali legali rappresentanti con procura a firma congiunta dai Sigg.ri Franz Tost, nato a Trins (Austria), il 20/01/1956, residente a Siedlung 1 8152 Trins Tirol (Austria); Fabio Roncasaglia, nato a Faenza (RA) il 16/02/1974, residente a Faenza, Via Orto Caporal, 28, Cod. Fisc. RNCFBA74B16D458A denominato nel presente contratto "Conduttore"

- Congiuntamente di seguito le "Parti"

che accetta per se e i suoi aventi causa, al fine di alloggiare i propri dipendenti e/o collaboratori, l'unità immobiliare posta in Faenza (RA) Via Frontali n. 1, specificando che si tratta di palazzina posta su tre livelli fuori terra ed un interrato costituita da n. 20 appartamenti e n. 20 posti auto al piano interrato, identificati al N.C.E.U. di Faenza (RA) come segue. Inoltre tutti gli appartamenti oggetto del presente contratto sono muniti di Attestato di Qualificazione energetica emessa in data 08/07/2010 da Studio Associato ENERGIA con sede in C.so Garibaldi, 8 Faenza Rif. 07-166-12b_0.E01 identificata come sotto descritto

N. App.	Foglio	Mappale	Sub. App.	Sub. Posto Auto	N. App.	Foglio	Mappale	Sub. App.	Sub. Posto Auto
1	117	616	45	75	10	117	616	51	70
2	117	616	44	76	11	117	616	52	69
3	117	616	43	77	12	117	616	53	64
4	117	616	42	79	13	117	616	54	68
20	117	616	41	65	14	117	616	55	71
5	117	616	46	80	15	117	616	56	78
6	117	616	47	61	16	117	616	57	72
7	117	616	48	62	1	117	616	38	63
8	117	616	49	73	18	117	616	59	67
9	117	616	50	74	19	117	616	60	66

Tutti gli appartamenti sono ammobiliati come da accordo. Il Conduttore è reso edotto dal Locatore che è in corso la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Faenza per la locazione a termine, in ottemperanza alla convenzione sottoscritta dal locatore in data _____ con la suddetta Amministrazione. Altresi, fermo restando che, con riferimento ai patti contenuti agli articoli 1, 3 ed alla somma complessiva tra canone di locazione indicato all'articolo 2 ed agli oneri accessori indicati all'articolo 4 del presente contratto, qualora fosse richiesta, alla sottoscrizione

della indicata convenzione, una modifica contrattuale, le parti si impegnano a rimodulare il contratto in conformità alla suddetta convenzione e le spese di bolli e registrazione in tal caso saranno a carico del Locatore.

Proprietà: **Consorzio San Rocco Faenza Case s.c.a.r.l.**

Riscaldamento: **Autonomo (Telescalamento)**

Acqua: **Autonomo**

Altre: **Nulla**

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

- Certificazione dell'Impianto elettrico: Emessa da Michele Fusca Responsabile Tecnico della Società Cooperativa Costruzioni Calabrese con sede in c.da Bitonto, 13 in Vibo Valentia (VV) - P.Iva 00861190791 il 01/07/2010 dal prot. n. 2 al n. 22
- Certificazione dell'Impianto Idrico Sanitario: Emessa da Chiaramonte Antonino Direttore Tecnico della I.T.E.C. Srl con sede in C.da Don Nunzio S.P. 11 in Vibo Valentia (VV) - P.Iva 02993910799 dal n. 62 al n. 81

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti,

Art. 1 – Durata

Il contratto di locazione è stipulato per la durata di 3 (tre) anni dal ~~01/07/2015~~ al ~~30/06/2018~~ e alla prima scadenza, ove le Parti non concordino sul rinnovo medesimo, e senza che la necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di 2 (due) anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del Locatore che intenda adibire l'Immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con modalità di cui all'articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il Locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell'Alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisitato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il Conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Art. 2 – Canone

Il canone di locazione a termine di ciascun alloggio e delle relative pertinenze è calcolato secondo le modalità stabilite dalla legge 431/98 per il regime concordato con una riduzione del 20%. Il canone determinato come sopra non è comprensivo delle spese condominiali, di amministrazione, gestione, assicurazione ed imposte.

Il canone di locazione annuo complessivo dei n. 20 appartamenti con annessi posti auto, è convenuto in Euro 95.823,24 oltre Iva (Euronovantacinquemilaottocentoventitre/24) che risulta essere così ripartito:

N.	Prezzo	Prezzo	N.	Prezzo	Prezzo	N.	Prezzo	Prezzo	N.	Prezzo	Prezzo
----	--------	--------	----	--------	--------	----	--------	--------	----	--------	--------

App	mensile	Annuale	App	mensile	Annuale	App	mensile	Annuale	App	mensile	Annuale
1	€ 377,81	€ 4.533,72	5	€ 403,00	€ 4.836,00	10	€ 393,98	€ 4.751,78	15	€ 400,48	€ 4.805,78
2	€ 382,82	€ 4.593,84	6	€ 408,05	€ 4.896,60	11	€ 393,98	€ 4.751,78	16	€ 434,85	€ 5.218,23
3	€ 411,20	€ 4.934,40	7	€ 382,82	€ 4.593,84	12	€ 382,82	€ 4.593,88	17	€ 375,26	€ 4.503,16
4	€ 408,05	€ 4.896,60	8	€ 413,09	€ 4.957,08	13	€ 413,09	€ 4.957,09	18	€ 385,35	€ 4.624,23
20	€ 377,84	€ 4.534,08	9	€ 415,62	€ 4.987,44	14	€ 413,09	€ 4.957,09	19	€ 408,05	€ 4.896,61

che il Conduttore si obbliga a corrispondere al Locatore in n. 4 rate eguali trimestrali anticipate di Euro 23.955,81 (Euro ventitrémilanovecentocinquantacinque/81) ciascuna oltre Iva, entro e non oltre il giorno 20 del primo mese di ogni trimestre tramite bonifico bancario da accreditarsi presso la Banca Unicredit Corporate Banking filiale di Catanzaro (CZ) su conto corrente intestato a Consorzio San Rocco Faenza Case s.c.a.r.l. IBAN:

IT33Z0322604400000030086102

Il canone annuo verrà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione Istat a partire dal 01/06/2016

Art. 3 – Deposito Cauzionale

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Conduttore versa al Locatore (che con firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi bancari maturati nel conto corrente dell'Istituto di credito scelto dal Locatore, riconosciuti al Conduttore al termine della locazione, decurtati da oneri e spese di deposito. Tale deposito verrà restituito al termine della locazione, previa verifica in contraddittorio tra le parti sia dello stato dell'Unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Art. 4 – Oneri Accessori

Per accordo espresso delle Parti, si definisce che tutte le opere di pulizia scale, manutenzione ordinaria dell'ascensore, manutenzione e pulizia dell'interrato, giardinaggio parti comuni, varie manutenzioni ordinarie e tutte le spese di luce scale, luce corsello interrato, energia elettrica ascensore, illuminazione parti comuni inerenti la palazzina, saranno a carico del Locatore e rimborsati dal Conduttore al Locatore medesimo nella misura onnicomprensiva di Euro 9.953,40 (Euro novemilanovecentocinquantatre/40) oltre Iva, per ogni anno di gestione. Il pagamento degli oneri anzidetti dovrà avvenire con le stesse modalità di pagamento relativo al canone di locazione secondo quanto indicato all'art. n° 2 del presente contratto.

Art. 5 – Spese di bollo e registrazione

Le spese di bollo e registrazione per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico delle parti al 50%.

Il Locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al Conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Art. 6 – Pagamento, risoluzione e prelazione

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto,

ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il Conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La vendita dell'unità immobiliare locata – in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al Conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7 – Uso

L'Immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione con posto auto. Fermo restando che il Locatore prende atto ed accetta che il Conduttore adibirà l'appartamento e/o gli appartamenti dell'immobile ad alloggio dei propri dipendenti e/o collaboratori. Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale che parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

Art. 8 – Recesso del Conduttore

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto in ogni momento, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima. In tal caso la stessa parte provvederà a sua cura e spese a dare comunicazione, relativa alla risoluzione anticipata, all'Ufficio del Registro obbligandosi a fornire la relativa prova documentata, al Locatore, entro dieci giorni dal dì del rilascio.

Art. 9 – Consegna

Il Conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il Conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno, restando inteso che alla riconsegna verrà effettuata una ricognizione dell'immobile con rappresentanti del Conduttore e del Locatore e che, ai fini degli obblighi assunti dal Conduttore per la riconsegna dell'immobile, si effettuerà un verbale di riconsegna con il quale le Parti daranno atto dello stato dell'immobile si confronterà lo stato dello stesso con quanto evidenziato dal CD illustrativo dello stato dei luoghi all'inizio della locazione; il Conduttore si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al Conduttore compiere atti o tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile o del vicinato.

Le Parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice Civile di quanto segue: a fine locazione l'immobile dovrà essere lasciato integgiato.

Art. 10 – Modifiche e danni

Il Conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto del Locatore.

Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità pre danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dipendenti del Conduttore medesimo nonché per interruzione incolpevole dei servizi.

Art. 11 – Impianti

Il Conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il Locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del Conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Eventuali modifiche agli impianti dovuti in caso di non conformità alla normativa attuale o a quella futura saranno a carico del Locatore.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.

Art. 12 – Accesso

Il Conduttore dovrà garantire l'accesso all'unità immobiliare al Locatore, al suo amministratore, nonché ai loro incaricati ove egli stessi ne abbiano – motivata – ragione.

Nel caso in cui il Locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare locata, il Conduttore deve consentirne la visita una volta settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi.

Art. 13 – Varie

Saranno interamente a carico del Conduttore tutte le spese inerenti alle utenze di luce, acqua, teleriscaldamento sarà altresì a suo carico la tassa di igiene ambientale nonché ogni tassa afferente la conduzione dell'immobile.

Il Locatore dichiara espressamente che gli impianti tecnologici sono conformi alla normativa vigente.

Il Conduttore si obbliga a sottoscrivere una polizza di responsabilità civile per danni a cose e/o a terze persone, incendio e scoppio, di importo congruo stipulata con primaria compagnia di assicurazione italiana. Tale polizza dovrà essere consegnata al Locatore alla decorrenza del contratto.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il Conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il Locatore ed il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Art. 14 – Foro competente

In caso di controversie relative al presente contratto il Foro competente sarà quello di RAVENNA area distrettuale di FAENZA

Letto, approvato e sottoscritto

il 01-07-2015

San Rocco Faenza Case

s.c.a.r.l.

Cod. Fisc. - P. IVA: 02868730793

AMMINISTRATORE

Il Locatore

[Signature]

Il Conduttore

Southern Toro Rosso SPA

[Signature]

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 del presente contratto.

Il Locatore

San Rocco Faenza Case

s.c.a.r.l.

Cod. Fisc. - P. IVA: 02868730793

AMMINISTRATORE

Il Conduttore

Southern Toro Rosso SPA

[Signature]

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®